

R. S. n. 92

Servizio 3 – Terzo Settore, volontariato, servizio civile e pari opportunità

*REPUBBLICA ITALIANA*  
**Regione Siciliana**



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA , DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale n. 19/08;

**VISTA** la legge 11.08.1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;

**VISTA** la legge regionale 07.06.1994, n. 22, recante norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato;

**VISTO** il D.A. n. 1137 del 21.08.1995, con il quale è stato istituito il Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato;

**VISTO** il D.A. n. 602 del 22.05.1997 con il quale sono state fissate, tra l'altro, le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione nel Registro generale, modificato con D.A. n. 1767 del 19-09-2012;

**VISTO** il D.P.R.S. n. 6 del 18.01.2013, pubblicato nella G.U.R.S. del 28.02.2013, con il quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo del Dipartimento con le relative competenze;

**PRESO ATTO** che non è stato ricostituito l'Osservatorio regionale sul volontariato;

**VISTA** l'istanza, acquisita al prot. n.32123 del 05-10-2015, con la quale l'associazione Nuova Alba con sede in Giardinello (PA), chiede l'iscrizione nel Registro generale regionale del volontariato e la successiva nota integrativa acquisita con prot. 217 del 07.01.2016;

**VISTA** la documentazione allegata alla predetta istanza;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della l. n. 266/91 e dei presupposti di cui all'art. 7 della l. r. n. 22/94;

## D E C R E T A

**Art. 1** – L'associazione di volontariato Nuova Alba con sede in Giardinello (PA), Via Mazzini n. 28, rappresentante legale Sig. Musso Leonardo, è iscritta al N. 1834 nella sezione a) solidarietà sociale del Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato previsto dall'art. 6 della l.r. 07.06.1994, n. 22.

**Art. 2** – L'Associazione potrà stipulare eventuali convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici istituzionali e territoriali della Regione per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti pubblici, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 10 della L.R. n. 22 del 7.06.1994.

**Art. 3** – L'Associazione è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dagli artt. 4 e 8 u.c. della citata l. r. n. 22/1994 nonché agli adempimenti di cui all'art. 4 del D.A. n. 602/XII AA.SS. del 22.05.1997 (pubblicato nella G.U.R.S. n. 35 del 12.07.1997), modificato con il D.A. n. 1767 del 19.09.2012 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 43 del 12.10.2012), ed alle altre direttive che verranno successivamente emanate, consultando il sito del Dipartimento <http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it>.

**Art. 4** – Precisato che l'iscrizione nel Registro non esenta l'organizzazione iscritta dalla necessità di munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi per lo svolgimento dell'attività che intende realizzare;

**Art. 5** – Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione interessata ed al Comune ove la stessa ha sede.

Palermo, 29 GEN. 2016

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
(arch. Concetta Salvato)

